

LAVOROdi **MARIO CASSARO****Fringe benefit esenti fino a 3.000 euro con figli a carico**

Il Decreto Lavoro ripropone l'innalzamento della soglia di non imponibilità dei fringe benefit a 3.000 euro anche per il 2023 ma il beneficio non riguarda tutti i lavoratori.

Anche per l'anno d'imposta 2023 il limite complessivo di non imponibilità per i fringe benefit aziendali viene fissato a 3.000 euro, ma **solo per i lavoratori con figli a carico**. E' una delle novità previste dal Decreto Lavoro in corso di pubblicazione e anticipate dal comunicato stampa del Consiglio dei Ministri dello scorso 1.05.2023.

Per i lavoratori dipendenti senza figli a carico la soglia resta, invece, fissata al limite ordinario di 258,23 euro.

L'innalzamento della soglia a 3.000 euro, in deroga a quanto previsto dall'art. 51, c. 3 del Tuir, giunge sulla scia dell'analoga misura introdotta per l'anno d'imposta 2022 dall'art. 3, D.L. 18.11.2022, n. 176, per far fronte al caro bollette.

La nuova disposizione, prevista limitatamente al **periodo d'imposta 2023**, si rivolge, tuttavia, a una platea più limitata poiché il prerequisite dei figli a carico non era contemplato nella precedente disposizione.

Per l'individuazione dei " *figli a carico* " occorre fare riferimento all'art. 12, c. 2 del Tuir, che considera fiscalmente a carico i figli di età non superiore a 24 anni con reddito complessivo fino a 4.000 euro ed i figli di età superiore a 24 anni con un reddito complessivo non superiore a 2.840,51 euro.

Ricordiamo che i fringe benefit sono generalmente beni e servizi aggiuntivi rispetto alla normale retribuzione, ascrivibili a diverse categorie; nei casi più comuni possono riguardare la concessione di un'autovettura aziendale, di un telefono cellulare o altri dispositivi mobili, di buoni pasto ma anche immobili assegnati a dipendenti e prestiti personali.

Come lo scorso anno, rientrano nell'agevolazione anche le somme erogate o rimborsate dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale.

Non v'è obbligo di concedere tali somme ad una platea omogenea di beneficiari né a particolari categorie di dipendenti (come richiesto, invece, per i piani di welfare aziendale) e il datore di lavoro può decidere di corrispondere fringe benefit *ad personam*, a prescindere da festività o particolari ricorrenze.

E' opportuno sottolineare che il limite di non imponibilità (sia di 3.000 che di 258,23 euro) in capo al lavoratore, cumula più benefit determinati con criteri differenti; **il datore di lavoro, in fase di conguaglio**, dovrà verificarne complessivamente il superamento anche con riferimento ai beni e ai servizi ceduti da eventuali precedenti datori di lavoro. La soglia di non imponibilità non rappresenta una franchigia ma opera come limite assoluto, pertanto, il superamento di essa comporta l'assoggettamento a tassazione ed a contribuzione del valore complessivamente erogato al lavoratore nel medesimo anno d'imposta e non della sola quota eccedente.

Infine, in merito al requisito dei figli a carico e tenuto conto dei citati obblighi in capo ai datori di lavoro, nella loro veste di sostituti d'imposta, sarà opportuno che i lavoratori dichiarino il **possesso dei requisiti**, per poter beneficiare del più ampio limite dei 3.000 euro previsti.